

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 28/2019
dell'8 febbraio 2019
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/945]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2322 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2324 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fha (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«32fhb. **32016 D 2321**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112).

32fhc. **32016 D 2322**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2322 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 117).

⁽¹⁾ GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112.

⁽²⁾ GU L 345 del 20.12.2016, pag. 117.

⁽³⁾ GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 20.12.2016, pag. 129.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131.

⁽⁶⁾ GU L 116 del 7.5.2018, pag. 47.

